

Codice A1604B

D.D. 23 giugno 2023, n. 452

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "Rimembranze" - codice identificativo CBI 122 - ubicato nel Comune di Zumaglia (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.**



**ATTO DD 452/A1604B/2023**

**DEL 23/06/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1604B - Tutela delle acque**

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “Rimembranze” - codice identificativo CBI 122 - ubicato nel Comune di Zumaglia (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune.

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 2 “*Biellese, Vercellese, Casalese*”, con nota in data 18/11/2022, ha convocato una Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi del decreto legislativo 30/6/2016, n. 127, mettendo a disposizione dei soggetti interessati la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato “*Rimembranze*” - codice identificativo CBI 122 - ubicato nel Comune di Zumaglia (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell’acquedotto del medesimo comune, al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall’Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii..

Successivamente, lo stesso Ente di Governo dell’Ambito n. 2, d’intesa con il gestore del pozzo - committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 4/4/2023, ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia del pozzo di cui sopra ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006, dal momento che, attualmente, la stessa area risulta perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

Il pozzo è stato autorizzato provvisoriamente a far data dal 10/8/1999 e con scadenza in data 9/8/2029 con la determinazione n. 3982 del 23/12/2008 della Provincia di Biella (Pratica ANDORNO 9, nella quale risulta concessa una derivazione complessiva pari a 12,943 l/s da 22 sorgenti e 2 pozzi, che erano stati oggetto di istanza di concessione preferenziale da parte del Comune di Zumaglia in data 5/1/2001).

Successivamente, con nota in data 4/1/2018, il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi ha richiesto alla Provincia di Biella il trasferimento di titolarità dell’utenza delle captazioni di cui sopra a servizio dell’acquedotto del medesimo comune di Zumaglia.

Il pozzo risulta catastalmente collocato nel mappale n. 96 del foglio di mappa n. 6 del N.C.T., ad una quota di circa 545 metri s.l.m. in Via delle Rimembranze, nel settore centrale del territorio comunale al margine meridionale del settore collinare, a Sud del campo sportivo e del concentrico, nella testata di una vallecchia incisa nel versante - avente esposizione verso Sud Ovest - che scende dalla dorsale rocciosa su cui sorge il centro abitato verso il fondovalle del torrente Chiebbia.

Dal punto di vista geologico, in corrispondenza del pozzo è presente un orizzonte superficiale di depositi sciolti avente spessore massimo di 5 metri circa che ricopre il substrato roccioso, caratterizzato da livelli più o meno fratturati afferenti alla "Serie dioritico kinzigitica", nei quali la presenza di zone di fratturazione lungo linee di discontinuità aventi direzione preferenziale Nord/Nord/Est-Sud/Sud/Ovest rappresentano sedi di acquiferi profondi contraddistinti da una circolazione idrica che è funzionale al grado di fratturazione dello stesso substrato.

Non essendo disponibili la stratigrafia e lo schema di completamento, sulla base dei risultati di una video-ispezione eseguita nel 2013 emerge che il pozzo, trivellato nel 1996, è profondo 57 metri dal piano-campagna e i tratti filtranti sono posizionati tra -37 e -57 metri (4 filtri di 5 metri ciascuno), pertanto ampiamente in corrispondenza della roccia dioritica fratturata: ciò consolida l'ipotesi che l'opera capti esclusivamente la falda profonda.

Al fine di determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero captato, sul pozzo è stata effettuata nell'aprile 2013 una prova di pompaggio a portata costante di 1,67 l/s in regime transitorio; l'interpretazione della curva tempo/abbassamenti ha fornito importanti informazioni riguardo alla tipologia di acquifero captato e, nel caso specifico, la curva risultante è rappresentativa di un acquifero confinato: il tratto di curva che va preso in esame per la stima dei parametri idrodinamici dell'acquifero è il secondo tratto, ovvero l'involuppo degli abbassamenti della falda che risentono esclusivamente del comportamento dell'acquifero e non dell'effetto di immagazzinamento all'interno della colonna del pozzo, che caratterizza invece il primo tratto di curva. Si può pertanto verosimilmente confermare che la variazione di pendenza della curva è da ascrivere ad una diminuzione degli abbassamenti per effetto dell'alimentazione da parte della roccia fratturata.

Sul pozzo è stata eseguita anche una prova a gradini di portata che ha consentito di valutare lo stato dello stesso e di stabilire una portata critica nelle condizioni attuali. Dall'analisi della curva tempi/abbassamenti emerge che la portata critica del pozzo al momento della prova è risultata pari a circa 1,7 l/s, poiché oltre questo valore si innescano fenomeni di turbolenza, con eventuale trascinarsi di sabbia e abbassamenti elevati. Dal momento che la portata critica va raggiunta solo in fase di prova e serve a indicare quale sarà quella di esercizio del pozzo, in prima approssimazione pari a 2/3 della portata critica, la portata di esercizio da utilizzare non dovrebbe essere superiore a 1,1 l/s. Alla luce dei suddetti risultati, il gestore ha scelto cautelativamente di installare una pompa sommersa in grado di erogare 1 l/s, sufficiente a soddisfare le esigenze di distribuzione.

La direzione di deflusso e il gradiente idraulico sono stati invece calcolati graficamente sulla base di evidenze morfologiche locali e pertanto la direzione di flusso è stata fissata in 200° Nord e il gradiente pari a 0,001.

La proposta di definizione - individuata con il metodo cronologico - è stata perimetrata attraverso il confronto di numerosi codici di calcolo considerando, per la simulazione modellistica, una portata di 1 l/s - portata estraibile derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato, ottenuto con il metodo a punteggio di tipo parametrico G.O.D.; tra i codici di calcolo utilizzati il metodo *WHAEM2000* è stato ritenuto il più idoneo e cautelativo e, di conseguenza, l'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali, applicando un range angolare di  $\pm 15^\circ$ :

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno al pozzo, per una

superficie di 314 metri quadrati;

- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 15.485,1 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 39.501,3 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 1 – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11/12/2006, n° 15/R) - Acquedotto comunale di Zumaglia - Pozzo Rimembranza - CBI 122 - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala planimetrica 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Zumaglia (BI) che, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla perimetrazione presentata. La presenza di strutture residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di servizio, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa.

L'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia - valutata la documentazione allegata all'istanza e sulla base dei dati storici analitici presenti presso il proprio archivio relativi all'acqua prelevata dal pozzo e distribuita in rete, con nota in data 24/11/2020 - agli atti dell'amministrazione - ha espresso parere favorevole in merito alla definizione proposta.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, con nota in data 13/12/2022 - agli atti dell'amministrazione - ha evidenziato che sono state riesaminate le caratteristiche costruttive dell'opera di presa e il contesto geologico e idrogeologico nel quale è inserita e sono stati effettuati approfondimenti di carattere geologico-strutturale e tali valutazioni consentono di confermare il modello di circolazione idrica in precedenza ipotizzato, ovvero che il pozzo capti da un sistema acquifero profondo rappresentato da un substrato roccioso con fratturazione legata a sistemi di discontinuità con andamento Nord/Nord/Est-Sud/Sud/Ovest. Sono state inoltre rianalizzate le risultanze della prova di pompaggio a suo tempo effettuata convenendo che la portata di esercizio individuata (1,1 l/s) è in linea con la portata adottata dal gestore e erogata dalla pompa installata (1 l/s) e che tale valore, inferiore a quello di concessione, è sufficiente a soddisfare le esigenze di distribuzione. Nella documentazione è inoltre allegato un rapporto di prova relativo a un'analisi chimica e batteriologica di un campione di acqua prelevato dal pozzo, che si presume sia stato prelevato a monte del trattamento: il campione presenta condizioni chimiche nella norma e, sotto l'aspetto batteriologico, la presenza di coliformi totali. Per quanto concerne l'analisi dei centri di pericolo presenti nell'area di salvaguardia e la loro gestione, la documentazione, supportata da cartografia idonea a rappresentarli, evidenzia:

- l'assenza di centri di pericolo all'interno della zona di tutela assoluta, che risulta recintata;
- la presenza di reti e collettori fognari all'interno delle zone di rispetto, per i quali il gestore dovrà prevedere la verifica delle condizioni di tenuta degli stessi al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza (realizzazione della nuova condotta in doppia camicia con pozzetti d'ispezione);
- la presenza di edifici di civile abitazione, servite da reti fognarie, la cui gestione dovrà essere analoga a quanto indicato al punto precedente;
- la presenza di tratti di rete viaria e parcheggi, per la cui gestione è necessario realizzare fossi di drenaggio adeguati e una periodica manutenzione degli stessi, per evitare il ruscellamento diffuso di acque superficiali nelle zone di rispetto.

Nella medesima nota, l'ARPA ha evidenziato che la definizione dell'area di salvaguardia è stata individuata correttamente e in linea con i criteri stabiliti dal regolamento regionale 15/R/2006, ritenendo adeguate le misure proposte nella documentazione integrativa per la messa in sicurezza dei centri di pericolo e esprimendo parere favorevole alla perimetrazione presentata.

L'area di salvaguardia è collocata in un ambito prevalentemente urbanizzato, al margine del quale sono presenti delle aree boscate e dei prati. In queste aree non risultano attualmente presenti delle utilizzazioni agricole o degli insediamenti agro-silvo-pastorali. Ciononostante, considerata la mancanza di limitazioni alla coltivazione, non è da escludere il futuro utilizzo di tali aree come prati, pascoli o, eventualmente, per coltivazioni ortofrutticole. In conseguenza di queste potenzialità di utilizzo, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006. Tale proposta contiene le conclusioni dello studio pedologico sugli areali interessati e, al paragrafo "Determinazione della capacità protettiva dei suoli", indica che i terreni agrari nelle zone di rispetto sono ascrivibili alla Classe 4, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato trascurabile e da una capacità protettiva dei suoli moderatamente alta: i terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

In aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco, definite ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17, in data 27/4/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Accertato che il pozzo potabile denominato "Rimembranze" - codice identificativo CBI 122 - ubicato nel Comune di Zumaglia (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, risulta inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 263 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 2 "Biellese, Vercellese, Casalese", in data 5/2/2009.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda all'adeguamento, alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta,

così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;

- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera e dell'edificio di presa, nonché si preveda il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
- la presenza di strutture residenziali, di aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali, di servizio, di reti viarie, collettori e reti di smaltimento delle acque reflue all'interno dell'area di salvaguardia proposta sono compatibili con quanto previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, purché non cambi la destinazione d'uso o siano oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici; per quanto riguarda i serbatoi si dovrà verificare lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area stessa e trasmesso, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Biella.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sottoforma di comunicazione, alla Provincia di Biella da tutti coloro

che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che, in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Biella del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, è vietato lo spandimento di concimi minerali e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista l'istanza, in data 5/1/2001, con la quale il Comune di Zumaglia ha richiesto alla Provincia di Biella la concessione preferenziale da acque sotterranee per uso potabile tramite 22 sorgenti e 2 pozzi a servizio dell'acquedotto comunale per una portata complessiva pari a 12,943 l/s;

vista la determinazione n. 3982 del 23/12/2008, con la quale la Provincia di Biella ha autorizzato provvisoriamente il Comune di Zumaglia alla continuazione dell'esercizio della derivazione da acque sotterranee per uso potabile tramite le captazioni di cui sopra a far data dal 10/8/1999 e con scadenza il 9/8/2029 (Pratica ANDORNO 9);

vista la nota, in data 4/1/2018, con la quale il CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi ha richiesto alla Provincia di Biella il trasferimento di titolarità dell'utenza delle captazioni di cui sopra;

vista la nota dell'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia, in data 24/11/2020 - prot. n. 34040/20;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 28/12/2016;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2, in data 26/10/2020, con la quale è stata integrata la documentazione in precedenza trasmessa e prodotta dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi, facendo pervenire quanto richiesto nel parere dell'ARPA di cui sopra;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 27/11/2020;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2, in data 18/11/2022, con la quale è stata ulteriormente integrata la documentazione in precedenza trasmessa e prodotta dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi in riscontro al parere di ARPA di cui sopra;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 13/12/2022;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 2 "*Biellese, Vercellese, Casalese*", in data 4/4/2023 - prot. n. 507, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

*determina*

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "*Rimembranze*" - codice identificativo CBI 122 - ubicato nel Comune di Zumaglia (BI), gestito dal CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi e a servizio dell'acquedotto del medesimo comune, è definito come risulta nell'elaborato "*Tavola 1 – Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (DPGR 11/12/2006, n° 15/R) - Acquedotto comunale di Zumaglia - Pozzo Rimembranza - CBI 122 - Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia - Scala planimetrica 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 1 l/s - portata estraibile derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta e allargata.

Per quanto concerne le eventuali attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci. Nella zona di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di *azoto* ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento.

La fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* andrà sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture sono ammessi quelli previsti dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

- d. Il gestore della captazione - CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia adeguata e completamente dedicata alla gestione della risorsa e protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore ed alle autorità di controllo;
  - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera e dell'edificio di presa, nonché prevedere il controllo della vegetazione infestante nei pressi del manufatto stesso;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari e di eventuali sistemi di scarico non collettati che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto della rete fognaria, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente

provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Biella per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario della captazione - CO.R.D.A.R. S.p.A. Biella Servizi - per la tutela del punto di presa;
  - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
  - al Dipartimento dell'ASL di Biella - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia;
  - all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Biella per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Zumaglia, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
  - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, in particolare:
  - accertare lo stato di conservazione/tenuta degli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche degli edifici, promuovendone, nel caso, la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
  - consentire, nel caso di eventuale ristrutturazione dei fabbricati, solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l'aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l'articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006;
  - non consentire nelle zone di rispetto sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
  - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità e dei parcheggi ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
  - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
  - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>,  
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Tav\_1\_Rimembranza\_Aree\_di\_salvaguardia\_timbrata.pdf

Allegato



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Regione Piemonte

Provincia di Biella



CORDAR S.P.A.  
BIELLA SERVIZI

**CORDAR S.p.A. BIELLA SERVIZI**

P.za Martiri Libertà n. 13 - Biella (BI) 13900

Proposta di ridefinizione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano ( DPGR 11/12/2006, n° 15/R )

Acquedotto comunale di Zumaglia  
Pozzo Rimembranza - CBI 122

Proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia

**Tavola 1**


Dott. Geol. Vittorio Barbero  
Ordine dei Geologi del Piemonte n° 494

Gennaio 2017



**Dott. Geologo Barbero Vittorio**  
Valle Mosso, fraz. Torello 23 (BI)

Scala  
planimetrica  
1:2.000



**Elenco particelle catastali**

<b>ZTA</b>	Foglio 3: 191      Foglio 6: 96, 473 Area: 314 mq
<b>ZRR</b>	Foglio 3: 191, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 354, 457, 458, 459, 471 Foglio 6: 78, 82, 83, 84, 89, 91, 95, 96, 118, 119, 473, 505 Area: 15.485,1 mq
<b>ZRA</b>	Foglio 1: 197, 215, 216, 217, 218, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 270, 273, 287, 288, 296, 303, 308, 309, 310, 311, 312, 346, 353 Foglio 3: 105, 108, 110, 111, 112, 113, 123, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 153, 157, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 255, 256, 257, 259, 260, 262, 312, 314, 315, 316, 317, 320, 321, 322, 323, 354, 355, 356, 412, 413, 414, 418, 419, 420, 421, 422, 424, 425, 435, 441, 444, 455, 456, 459, 460, 461, 466, 470, 472, 476, 477, 478, 480, 483, 498, 499, 504, 507, 511, 512, Foglio 6: 35, 52, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 88, 89, 91, 95, 96, 118, 119, 471, 473, 487, 506, 519, 570 Area: 39.501,3 mq

**Legenda**

- Rio
- Direzione di flusso
- Pozzo
- Zona di Tutela Assoluta ZTA
- Zona di Rispetto Ristretta ZRR
- Zona di Rispetto Allargata ZTA

